



CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE
(D. LGS. 81/2008)

CIG: B0087495B3

Tra L'I.C. "Via Del Casale del Finocchio" sito in via Casale del Finocchio 56 CAP 00132 località Roma

Codice Fiscale/P.IVA 97713530588 nella persona del suo legale rappresentante pro tempore: Prof.ssa Paola Uncinotti

(di seguito indicato come "committente")

ed Euservice s.r.l. (di seguito indicata come "Euservice") via Dante Alighieri 12 – 00027 Roviano (RM) - P.IVA 08879271008

SI CONVIENE E SI STIPULA

Il presente contratto, di cui i successivi articoli regolano i rapporti fra le parti e i rispettivi diritti ed obblighi in relazione all'incarico affidato.

ART. 1 - OGGETTO

Il Committente conferisce incarico a Euservice, che accetta, di fornire consulenza in materia di sorveglianza sanitaria, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, con altresì l'assunzione dell'incarico di Medico Competente da parte di professionista in possesso dei titoli richiesti ex lege come da nomina a parte sottoscritta.

ART. 2 – OBIETTIVI

La sorveglianza sanitaria è effettuata dal Medico Competente e si definisce come strumento di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, previsto dal D. Lgs. 81/08. L'obiettivo è quello di avere un monitoraggio costante dell'idoneità psicofisica di ciascun lavoratore, in relazione ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa. Come prescritto dalla legge, la sorveglianza sanitaria è resa obbligatoria per alcune tipologie di lavoro, che necessitano di particolari attenzioni a seconda della gravità di rischio e di possibili danni alla salute.

ART. 3 – TIPOLOGIA DEL CONTRATTO

L'incarico viene svolto senza alcun vincolo di subordinazione e non configura in alcun modo un rapporto di lavoro dipendente, continuativo e no. Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale a carico dell'Istituzione scolastica.

ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto di durata annuale, con esclusione esplicita del tacito rinnovo, ha inizio dalla data di stipula del contratto e più precisamente dal 20/02/2024 al 19/02/2025.

ART. 5 – OBBLIGHI EUSERVICE

La Euservice si impegna a garantire:

1. Tutti gli obblighi normativamente imposti dal D. Lgs. 81/2008 in materia di sorveglianza sanitaria, come a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: a) collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi; b) programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del citato decreto; c) informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria.
2. Nell'arco del rapporto contrattuale, verrà garantita la continuità del servizio Medico Competente anche in caso di eventuali e futuri avvicendamenti e/o subentri di nuovi professionisti nominati.

**ART. 6 – OBBLIGHI DEL COMMITTENTE**

Il committente garantisce il libero accesso a Euservice a tutti i luoghi costituenti l'istituzione scolastica e a fornire le informazioni richieste e quanto altro sia necessario allo svolgimento dell'incarico nei termini previsti dalla normativa.

ART. 7 – PRESTAZIONI NON COMPRESSE

A seguito della visita come da protocollo sanitario, il Medico Competente può disporre, se necessario, esami aggiuntivi per ciascun lavoratore quali: visite specialistiche o altre indagini diagnostiche. I costi degli esami aggiuntivi saranno preventivati a seguito della relazione del Medico Competente. Gli esami aggiuntivi si svolgono presso laboratori convenzionati con una maggiorazione del costo rispetto al protocollo base.

ART. 8 – COSTI E PAGAMENTI

Il costo annuale delle attività affidate a Euservice è fissato in euro 350,00 (trecentocinquanta/00) (oltre IVA 22%); il committente si impegna a liquidare, dietro presentazione al SDI di fattura elettronica, il 100% dell'importo annuale pattuito (oltre IVA 22%) alla firma del contratto. Per i costi di tutte le altre prestazioni (visite di idoneità, certificati, consulenza e pareri specifici) nonché loro termini di fatturazione e pagamento si rimanda all'offerta sottoscritta.

ART. 9 – DIRITTI DI PROPRIETÀ

Il committente, salvo quanto previsto dalla legislazione vigente, si impegna a non diffondere, cedere a terzi e/o commercializzare qualsiasi prodotto, documento, materiale, opera, programma informatico, o qualsiasi altro dispositivo realizzato nell'ambito del presente accordo, senza preventiva esplicita autorizzazione da parte della Euservice.

ART. 10 – RESPONSABILITÀ

Ciascuna parte contraente libera l'altra da ogni responsabilità civile per i danni che dovessero provenire dall'esecuzione del presente accordo, subiti per sé stessa o dal proprio personale, nella misura in cui questi danni non siano dovuti ad una mancanza grave o intenzionale dell'altra parte contraente o del suo personale.

ART. 11 – MODIFICHE O AGGIUNTE ALLA CONVENZIONE

Le modifiche al presente contratto potranno essere effettuate esclusivamente tramite l'aggiunta di clausole firmate, per ciascuna delle parti, dai firmatari del presente accordo.

ART. 12 - FORO COMPETENTE

Eventuali controversie che dovessero sorgere nell'interpretazione e/o nell'esecuzione e/o applicazione del presente contratto ovvero connesse ai relativi pagamenti sarà competente a decidere il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato competente in base all'art. 25 cpc.

ART. 13 – PRIVACY

I dati personali da Lei forniti saranno utilizzati nei limiti e per il perseguimento delle finalità relative al rapporto contrattuale in corso. In particolare, il trattamento è finalizzato agli adempimenti inerenti e conseguenti allo svolgimento di tutte le attività amministrative, commerciali, contabili e fiscali. Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità relative agli adempimenti di natura contrattuale e legale. Il conferimento è, inoltre, da ritenersi obbligatorio per l'espletamento di tutte le attività della scrivente necessarie e funzionali all'esecuzione degli obblighi contrattuali. L'eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità potrà determinare l'impossibilità della scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi e agli obblighi di legge. I dati personali da Lei forniti saranno trattati "in modo lecito e secondo correttezza", così come previsto ai sensi Reg. UE 679/2016. Titolare del trattamento è Euservice. La informiamo inoltre Lei ha il diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i Suoi dati o opporsi all'utilizzo degli stessi.

Per visualizzare l'informativa al trattamento con cui illustriamo modalità e i mezzi da noi utilizzati per processare i dati cliccare [qui](#).

ART. 14 – CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel contratto, si fa riferimento al Codice civile e alle norme di legge applicabili.



Le parti ai sensi per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. approvano specificamente le seguenti clausole:

- Art. 4 – Durata del contratto
- Art. 5 – Obblighi Euservice
- Art. 6 – Obblighi del committente
- Art. 7 – Prestazioni non comprese
- Art. 8 – Costi e pagamenti
- Art. 9 – Diritti di proprietà
- Art. 10 – Responsabilità
- Art. 11 – Modifiche o aggiunte alla convenzione
- Art. 12 – Foro competente
- Art. 13 – Privacy
- Art. 14 – Clausola di rinvio

Per accettazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Paola Uncinotti



(timbro e firma)

EUSERVICE s.r.l.

(Amministratore
Delegato)

Dott. Ing. Angelo Leone